

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2321 del 11/05/2018
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA SORIN GROUP ITALIA SRL (Imp. Strada Statale 12 Nord n. 86) MIRANDOLA (MO). Rif. Prot. n. 2272/2017 e 119/2018 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord. Rif. Prat. n. 29866/2017- 5392/2018 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2342 del 09/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno undici MAGGIO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**OGGETTO:**

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

**DITTA SORIN GROUP ITALIA SRL (Imp. Strada Statale 12 Nord n. 86) MIRANDOLA (MO).**

Rif. Prot. n. 2272/2017 – 119/2018 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Rif. Prat. n. 29866/2017 - 5392/2018 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 18/10/2017 la Ditta SORIN GROUP ITALIA SRL, avente sede legale in comune di Mirandola (MO), Strada Statale 12 Nord n. 86, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Mirandola, Strada Statale 12 Nord, n. 86, ha presentato al SUAP territorialmente competente (rif. Suap n. 2272/17) la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 23/10/2017 con prot. n. 20641, relativa ai titoli ambientali Acqua, Aria, Impatto Acustico.

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua attività di produzione e vendita di dispositivi medico-chirurgici;

La domanda è stata perfezionata con la documentazione integrativa assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 15/12/2017 con prot. n. 24481, e in data 28/2/2018 con prot. n. 4229;

In data 22/1/2018, inoltre, SORIN GROUP ITALIA SRL, ha presentato al SUAP territorialmente competente (rif. Suap n. 119/18) ulteriore domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 5/2/2018 con prot. n. 2081, relativa ai titoli ambientali Aria e Impatto Acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, adottata da ARPAE-SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 6622 del 12/12/2017;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole di ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, come da istruttorie tecniche prot. n. 623 del 12/1/2018 e prot. n. 9135 del 3/5/2018, dalle quali risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 273 del 8/1/2018 e prot. n. 7511 del 12/4/2018;
- parere tecnico (favorevole con prescrizioni), in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da AIMAG SPA, prot. n. 3128 del 17/4/2018;
- parere favorevole con prescrizioni relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici industriali in pubblica fognatura contenenti sostanze pericolose, espresso da ARPAE ST, prot. 3674 del 21/02/2018;

Il Comune di Mirandola, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 22442 del 15/11/2017 e prot. n. 6706 del 3/4/2018, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico, e a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 25169 del 27/12/2017, non ha fatto pervenire osservazioni in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura;

Il Servizio di igiene pubblica dell'AUSL di Modena, sede di Mirandola, con prot. n. 35005 del 08/05/2018, relativamente al nuovo Reparto "dipping", rileva che "il lavaggio delle cannule e dei mandrini, non viene eseguito con soluzione di acqua e detergente alcalino e successivo risciacquo in acqua osmotizzata, bensì viene utilizzato alcool isopropilico all'interno di una vasca aperta, per la quale deve essere previsto sistema di aspirazione localizzata e convogliamento in atmosfera.

La velocità di captazione dovrà essere pari ad almeno 0,25 m/s e comunque adeguata all'allontanamento dei vapori di alcool isopropilico dall'ambiente di lavoro.

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

### **il Dirigente determina**

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta SORIN GROUP ITALIA SRL per l'impianto ubicato in comune di Mirandola (MO), Strada Statale 12 Nord n. 86, che comprende i seguenti titoli ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo ambientale sostituito</b>
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 6622 del 12/12/2017 dalla data di messa a regime degli impianti modificati o aggiunti;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 9/5/2018 con scadenza al 9/5/2033;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

<b>Titolo ambientale</b>	<b>Autorità di controllo</b>
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Mirandola
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Mirandola

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

La Responsabile della Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato ACQUA

Ditta SORIN GROUP ITALIA SRL (Imp. Strada Statale 12 Nord n. 86) MIRANDOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

### A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

### B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta Sorin Group Italia s.r.l., nello stabilimento ubicato in Via SS 12 Nord n. 86 a Mirandola (MO), svolge attività di produzione di dispositivi ed attrezzature ad uso biomedico.

L'attuale provvedimento autorizzativo DET-AMB-2017-6622 del 12/12/2017 autorizza la ditta in oggetto a scaricare nel bacino fognario di Mirandola capoluogo, dotato di un sistema di depurazione di secondo livello e

confluente nel corpo idrico recettore finale Canale Bruino. In aggiunta alle acque reflue industriali provenienti dalle attività lavorative (acque di scarico dal trattamento di osmosi inversa) sono presenti altri reflui derivanti dai servizi igienici, dalle acque meteoriche provenienti dai pluviali dei fabbricati e dalle caditoie dei piazzali.

L'acqua impiegata nel ciclo produttivo è prelevata dall'acquedotto comunale ed il massimo quantitativo di refluo scaricabile in pubblica fognatura, come da Determina, viene definito in 120.000 m<sup>3</sup>/annui.

La relazione tecnica pervenuta mette in risalto la variazione che si intende apportare al sistema fognario, determinata dal nuovo processo produttivo denominato "Dipping", che per motivi di riorganizzazione aziendale viene spostato da un altro sito produttivo di Sorin Group s.r.l., ubicato in provincia di Como, al sito di Mirandola (MO).

La modifica consiste nella realizzazione di un nuovo reparto produttivo destinato alla produzione di cannule per cardiocirurgia utilizzando la tecnica del "Dipping", ovvero la realizzazione del manufatto attraverso un meccanismo semiautomatico di immersione di mandrini in acciaio in una vasca, alimentata tramite cisterna, contenente una dispersione di PVC (Poli Vinil Cloruro) in plastificante, non classificata come pericolosa. Le cannule, che sono generalmente composte di due strati di materiale plastico con interposta una molla in acciaio, vengono indurite tramite trattamento termico in forno a 90-170 °C. In questa fase produttiva non sono presenti scarichi idrici.

Nel reparto successivo le cannule vengono messe a bagno in ultrasuoni, a temperatura ambiente, per alcuni minuti, in una soluzione di acqua e detergente alcalino (1 litro ogni 100 litri d'acqua), e dopo vengono sciacquate con acqua osmotizzata. La stessa che, tramite impianto ad osmosi già autorizzato, viene anche utilizzata per il lavaggio dei mandrini del reparto Dipping.

Un lavandino e la vasca ad ultrasuoni saranno collegati alla linea di raccolta degli scarichi industriali, già presenti in azienda e a sua volta collegata con la pubblica fognatura.

Viene dichiarato che le uniche sostanze pericolose presenti nel nuovo scarico deriveranno dal detergente utilizzato per il lavaggio, mentre il rilascio di sostanze pericolose da parte delle cannule viene ritenuto del tutto nullo.

Viene ipotizzato un consumo idrico, complessivo per il nuovo reparto, per usi produttivi, pari a circa 40 m<sup>3</sup>/anno. Pertanto, la situazione futura prevede un totale di acque scaricate di 81029 i metri cubi/anno.

Vengono allegare le analisi effettuate sui pozzetti S1 e S2, prima dello scarico in fognatura, dell'attuale impianto di Cantù (CO) e le schede di sicurezza degli agenti chimici in uso presso il reparto lavaggio.

I Rapporti di Prova n. 2223 e 2224 del 12/07/2016 da parte del laboratorio accreditato LAB 2000 srl evidenziano la conformità dei campioni in esame ai limiti imposti dalla Tabella 3, All. 5, Parte Terza del D.Lgs. 152/2006.

## **C - ISTRUTTORIA E PARERI**

Richiamata la Autorizzazione Unica Ambientale, adottata da Arpae- Sac di Modena con Determinazione n. 6622 del 12/12/2017, comprensiva di titolo ambientale scarichi idrici.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale e le successive integrazioni.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato Aimag Spa ha espresso parere di conformità relativo alla verifica della compatibilità dello scarico di acque reflue industriali, riferita alla tipologia di lavorazione e alle caratteristiche dell'impianto di depurazione di recapito, favorevole con prescrizioni, con prot. n. 3128 del 17/04/2018.

Arpae ST ha espresso parere favorevole con prescrizioni relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici industriali in pubblica fognatura contenenti sostanze pericolose, con prot. 3674 del 21/02/2018.

Il Comune di Mirandola, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 25169 del 27/12/2017, non ha fatto pervenire osservazioni in merito al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta Sorin Group Italia SRL, con insediamento posto a Mirandola (MO), v. SS12 Nord n. 86, a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di produzione di dispositivi ed attrezzature ad uso biomedico nella pubblica fognatura, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Si stabilisce in 120.000 **metri cubi annui** il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dallo stabilimento.
- 2) La ditta, per quanto riguarda i reflui industriali prodotti, dovrà rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tab. 3 di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura, fatta eccezione per i seguenti parametri: Cloruri: 6000 mg/l e Ammoniaca: 100 mg/l.  
Gli eventuali effluenti prodotti nei processi di lavorazione e non rispondenti ai limiti di accettabilità indicati dovranno essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico e in osservanza di quanto prescritto dalla presente normativa in materia di rifiuti.
- 3) I valori limite di cui al punto 2 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 4) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 5) La ditta dovrà compiere, nell'arco dell'anno, almeno 3 autocontrolli analitici, da eseguire per ognuno dei punti di scarico di acque reflue industriali. I parametri da sottoporre a verifica saranno tutti quelli che fanno parte della Tab. 3, Allegato 5, Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 ad esclusione dei pesticidi e dei parametri microbiologici. I pertinenti Rapporti di Prova dovranno essere trasmessi ad Arpae SAC e Arpae Distretto area Nord Carpi. Le analisi dei campioni prelevati dovranno essere effettuate da laboratori abilitati.
- 6) Entro il 31/07/2018 dovrà inoltre pervenire al Distretto Territoriale Arpae di Carpi, alla SAC ARPAE di Modena, al Comune di Mirandola e al Gestore del Servizio Idrico Integrato una planimetria aggiornata ed esaustiva del reticolo fognario aziendale ed in particolare dovranno essere opportunamente segnalati e ben evidenti i punti di scarico di reflui industriali citati nel punto precedente, affinché possano essere facilmente identificati in caso di eventuali controlli e campionamenti da parte degli organi di controllo, in quanto la tavola planimetrica in possesso non consente la loro individuazione.
- 7) I pozzetti adibiti a manufatti di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali dovranno essere mantenuti accessibili ed ispezionabili da parte degli organi di controllo e dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.  
  
Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 8) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 9) L'eventuale approvvigionamento da fonti idriche alternative al pubblico acquedotto dovrà essere preventivamente segnalato all'Ente gestore
- 10) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

- 11) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 12) É fatto obbligo dare immediata comunicazione, alla SAC ARPAE di Modena, al Comune di Mirandola e al Gestore del Servizio Idrico Integrato e al ST distretto Area Nord di ARPAE Modena di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 13) Entro il 31 gennaio di ogni anno la Ditta dovrà denunciare, facendo uso di apposito modulo predisposto da AIMAG, i seguenti elementi relativi all'anno precedente:
- quantitativi prelevati dal pubblico acquedotto;
  - valori qualitativi medi annuali relativi alle acque reflue di origine industriale, da desumersi attraverso controlli periodici; dovranno nello specifico essere denunciati pH, COD (mg/l), COD dopo un'ora di sedimentazione a pH 7 (mg/l), BOD5 (mg/l), solidi sospesi totali (mg/l), fosforo totale come P (mg/l), azoto ammoniacale come NH4 (mg/l), cloruri (mg/l). I prelievi dei campioni dovranno essere realizzati dal personale del laboratorio privato di fiducia che effettuerà le determinazioni. Non saranno ammessi certificati su campioni prelevati dal titolare dello scarico. La denuncia dovrà risultare corredata di almeno tre certificati di analisi per ognuno degli scarichi di acque reflue industriali.
- 14) Entro il 30 aprile 2022, il 30 aprile 2027 e il 30 aprile 2032 dovrà essere inviata alla SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i volumi di scarico relativi alle seguenti tipologie di scarico: acque reflue industriali.

La Responsabile della Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

## Allegato ARIA

Ditta SORIN GROUP ITALIA SRL (Imp. Strada Statale 12 Nord n. 86) MIRANDOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

### B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta SORIN GROUP ITALIA SRL, svolgente attività di produzione e vendita di dispositivi medico-chirurgici, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Mirandola (MO), Strada Statale 12 Nord n. 86.

Dalla documentazione presentata a corredo delle domande di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenute ad ARPAE-SAC di Modena in data 23/10/2017 e in data 5/2/2018, nelle quali sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e dalla documentazione integrativa assunta gli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 15/12/2017 con prot. n. 24481, e in data 28/2/2018 con prot. n. 4229, risulta:

- la dismissione del punto di emissione n. 31;
- la continuazione di emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione nn. 21, 22, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, C1-C12, R1-R5, CC1-CC3;
- la modifica del punto di emissione n. 30 (eliminazione di alcune captazioni);
- la installazione dei nuovi punti di emissione n. 48 (reparto dipping – n. 5 forni elettrici con 24 punti di captazione) e n. 49 (clean room Cardioplegia);
- sostituzione del sistema di monitoraggio dell'emissione n. 40;
- il seguente consumo di materie prime:

- corindone per sabbiatura	8.470	kg/anno
- additivo basico	220	l/anno
- additivo acido	220	l/anno
- ETO	75.141	kg/anno
- azoto liquido	400.000	kg/anno
- cicloesanone	666	kg/anno

- acool etilico	2.115	kg/anno
- acool isopropilico	4.610	kg/anno
- diossolano (assemblaggio)	2.693	kg/anno
- diclorometano (assemblaggio+lavaggio)	3.313	kg/anno
- resina poliuretanic	66.880	kg/anno
- resina UV stereolitografica	110	kg/anno
- loctite	220	kg/anno
- cloruro di vinile in plastificante (KT7711/1 TRANS MED PHTHALATFREI)	6.000	kg/anno
- detergente alcalino	400	kg/anno
- acetato di etile	5	kg/anno
- primer lamierini	100	kg/anno
- diluente lamierini	125	kg/anno

### C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Mirandola, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE, prot. n. 25169 del 27/12/2017 e prot. n. 6706 del 3/4/2018, come previsto dall'art. 269, punto 3) del D.Lgs 152/2006, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, con nota prot. n. 623 del 12/1/2018 e prot. n. 9135 del 3/5/2018, ha fornito istruttorie tecniche dalle quali risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Il Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL di Modena, sede di Mirandola, con prot. n. 35005 del 08/05/2018, relativamente al nuovo Reparto "dipping", rileva che "il lavaggio delle cannule e dei mandrini, non viene eseguito con soluzione di acqua e detergente alcalino e successivo risciacquo in acqua osmotizzata, bensì viene utilizzato alcool isopropilico all'interno di una vasca aperta, per la quale deve essere previsto sistema di aspirazione localizzata e convogliamento in atmosfera.

La velocità di captazione dovrà essere pari ad almeno 0,25 m/s e comunque adeguata all'allontanamento dei vapori di alcol isopropilico dall'ambiente di lavoro."

### D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta SORIN GROUP ITALIA SRL è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Mirandola, Strada Statale 12 Nord n. 86, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 21 - STAMPAGGIO/ESTRUSIONE (14 presse + 2 trafilé) (31 aspirazioni)

portata massima	8.000	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	1	mg/Nmc

Sostanze organiche volatili (SOV)	5	mg/Nmc
Cloruro di vinile monomero	5	mg/Nmc (**)

PUNTO DI EMISSIONE N. 22 - TAMPOGRAFIA (5 macchine + 1 tavolo) (16 aspirazioni)

portata massima	5.000	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 30 - CLEAN ROOM (20 postazioni di assemblaggio + 6 centrifughe + 1 cappa coating + 1 macchina lavaggio a ciclo chiuso + 4 macchine incollaggio) (39 aspirazioni + 15 predisposizioni)

portata massima	9.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (SOV)	20	mg/Nmc
-----------------------------------	----	--------

Impianto di abbattimento: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. 34 - LAVAGGIO ( 1 macchina) (1 aspirazione)

portata massima	1.000	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	15	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nmc
--	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 35 - ASSEMBLAGGIO (28 postazioni postazioni aspirate per assemblaggio con solventi e resina + impianto di lavaggio a ciclo chiuso) (55 aspirazioni)

portata massima	3.200	Nmc/h
altezza minima del camino	5,5	m
durata	15	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (SOV)	20	mg/Nmc
-----------------------------------	----	--------

Impianto di abbattimento: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. 36 - ASSEMBLAGGIO (20 postazioni) (32 aspirazioni)

portata massima	4.000	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	15	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (SOV)	20	mg/Nmc
-----------------------------------	----	--------

Impianto di abbattimento: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. 37 - AREA LAVAGGIO SEMILAVORATI (10 aspirazioni)

portata massima	2.500	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	15	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nmc
--	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 38 – TRATTAMENTO COATING + INCOLLAGGIO CON SOLVENTE

(1 macchina trattamento plasma, 6 cappe coating, 1 cappa solventi, 1 aspirazione erogatore hot melt, 1 macchina erogazione diossolano, 2 aspirazioni su erogazione assemblaggi manuali, 1 robot antropomorfo) (18 aspirazioni)

portata massima	11.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (SOV)	20	mg/Nmc
-----------------------------------	----	--------

Impianto di abbattimento: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. 39 - ASSEMBLAGGIO - CLEAN ROOM N. 9 (29 aspirazioni)

portata massima	2.500	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	15	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (SOV)	20	mg/Nmc
-----------------------------------	----	--------

Impianto di abbattimento: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. 40 - REPARTO STERILIZZAZIONE (n. 2 autoclavi, n. 2 tunnel di desorbimento, n. 1 camerone di desorbimento + Linea sterilizzazione valvole cardiache e pace maker)

portata massima	15.000	Nmc/h
altezza minima del camino	13	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossido di etilene	5	mg/Nmc
-------------------	---	--------

Impianto di abbattimento: SISTEMA DI ASSORBIMENTO/DESORBIMENTO DELL'OSSIDO DI ETILENE E COMBUSTORE CATALITICO

PUNTO DI EMISSIONE N. 42 - LAVORAZIONI SCAMBIATORI (n. 3 sabbiatrici) (3 aspirazioni)

portata massima	7.500	Nmc/h
altezza minima del camino	5	m
durata	15	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: 3 CICLONI +  
3 FILTRI A CARTUCCE (uno per ogni sabbiatrice)  
FILTRO A TASCHE + FILTRO ASSOLUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 43 - LAVAGGIO SCAMBIATORI (n. 5 vasche) (1 aspirazione)

portata massima	3.150	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	15	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nmc
--	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 44 - LABORATORIO RICERCA E SVILUPPO (14 aspirazioni)

portata massima	2.250	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m

durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze organiche volatili (SOV)	20	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 45 - REPARTO ASSEMBLAGGIO CLEAN ROOM 3 (4 macchine incollaggio + 3 cappe coating + 6 postazioni assemblaggio + 3 robot) (22 aspirazioni)

portata massima	5.000	Nmc/h
altezza minima del camino	7	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze organiche volatili (SOV)	20	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 46 - REPARTO LAVORAZIONE SCAMBIATORI  
(n. 3 postazioni sabbatura) (5 aspirazioni)

portata massima	4.000	Nmc/h
altezza minima del camino	7	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A CARTUCCE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 47 - DISTILLATORE A CICLO CHIUSO

portata massima	250	Nmc/h
altezza minima del camino	4	m
durata	24	h/g
<u>Impianto di abbattimento:</u> ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 48 - REPARTO DIPPING (5 forni elettrici) (25 aspirazioni)

portata massima	12.000	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Cloruro di vinile	5	mg/Nmc
Ftalati	5	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 49 – CLEAN ROOM PER CARDIOPLEGIA (n. 4 banchi per assemblaggio cannule + 2 banchi per collaudo + 1 banco tampografia/n. 2 postazioni per verniciatura lamierini + n. 1 centrifuga + n. 1 forno + n. 1 postazione per asciugatura-raffreddamento /n.1 macchina applicazione coating + n. 2 celle asciugatura e collaudo) (16 aspirazioni)

portata massima	12.000	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze organiche volatili (SOV)	20	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI		

PUNTO DI EMISSIONE N. C1 - CENTRALE TERMICA 1 (generatore di calore GNC1 da 350 kW)

portata massima	365	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. C2 - CENTRALE TERMICA 1 (generatore di calore GNC2 da 379 kW)

portata massima	395	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. C3 - CENTRALE TERMICA 2 (generatore di calore GNC3 da 396 kW)

portata massima	413	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. C4 - CENTRALE TERMICA 2 (generatore di calore GNC4 da 396 kW)

portata massima	413	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. C5 - CENTRALE TERMICA 3 (generatore di calore GNC5 da 414 kW)

portata massima	432	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. C6 - CENTRALE TERMICA 3 (generatore di calore GNC6 da 414 kW)

portata massima	432	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m

durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. C7 - CENTRALE TERMICA 5 (generatore di calore GNC8 da 508 kW)		
portata massima	530	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. C8 - CENTRALE TERMICA 5 (generatore di calore GNC9 da 488 kW)		
portata massima	509	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. C9 - CENTRALE TERMICA 6 (generatore di calore GNC10 da 644 kW)		
portata massima	671	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. C10 - CENTRALE TERMICA 6 (generatore di calore GNC11 da 644 kW)		
portata massima	671	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. C11 - GENERATORE DI VAPORE GNV1 da 1.046,5 kW		
portata massima	1.100	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc

Ossidi di azoto (espressi come NO2) 350 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. C12 - GENERATORE DI VAPORE GNV2 da 1.046,5 kW

portata massima 1.100 Nmc/h

altezza minima del camino 8 m

durata 24 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali 5 mg/Nmc

Ossidi di zolfo (espressi come SO2) 35 mg/Nmc

Ossidi di azoto (espressi come NO2) 350 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. R1 - CENTRALE TERMICA (civile)

PUNTO DI EMISSIONE N. R2 - CENTRALE TERMICA 4 (civile)

PUNTO DI EMISSIONE N. R3 - CENTRALE TERMICA (civile)

PUNTO DI EMISSIONE N. R4 - CENTRALE TERMICA (civile)

PUNTO DI EMISSIONE N. R5 - CENTRALE TERMICA (civile)

PUNTO DI EMISSIONE N. CC1 - CAPP A CHIMICA R&D

*(emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)*

portata massima 1.200 Nmc/h

altezza minima del camino 8 m

durata 8 h/g

Impianto di abbattimento: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. CC2 - CAPP A CHIMICA R&D

*(emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)*

portata massima 1.600 Nmc/h

altezza minima del camino 8 m

durata 8 h/g

Impianto di abbattimento: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. CC3 - CAPP A CHIMICA R&D

*(emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)*

portata massima 1.000 Nmc/h

altezza minima del camino 8 m

durata 8 h/g

Impianto di abbattimento: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

(\*) i limiti di emissione sono riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

(\*\*) Il limite di emissione indicato per il cloruro di vinile si intende rispettato qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - "Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale" - pubblicato sulla G.U. n. 347 del 19 dicembre 1980.

## Prescrizioni

L'esercizio delle attività di lavaggio delle cannule e dei mandrini, con utilizzo di alcool isopropilico, è vincolato alla realizzazione di un sistema di aspirazione localizzata e convogliamento in atmosfera.

La velocità di captazione dovrà essere pari ad almeno 0,25 m/s e comunque adeguata all'allontanamento dei vapori di alcol isopropilico dall'ambiente di lavoro.

Per la realizzazione del nuovo punto di emissione deve essere presentata apposita istanza di Modifica dell'AUA.

L'attività di assemblaggio deve essere svolta con dosatori di solventi di tipo automatico e chiuso.

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

I gas derivanti dalle fasi di essiccazione-cottura devono essere convogliati all'impianto di depurazione a carboni attivi ad una temperatura inferiore a 40° C.

Entro il 31/7/2018 la ditta deve:

- provvedere ad indicare su ogni calata di aspirazione, con scritta leggibile e indelebile, il numero dell'emissione cui la stessa è collettata;
- presentare ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale) nuovo quadro riassuntivo di tutte le emissioni originate dallo stabilimento SORIN GROUP ITALIA SPA, specificando per ogni emissione quante e quali macchine sono presenti.

### Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione **n. 48 (portata, materiale particellare, cloruro di vinile, ftalati, SOV e acido cloridrico) e 49** su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

**Per il punto di emissione n. 49 i campionamenti devono essere eseguiti a Monte e a Valle dell'impianto di abbattimento.**

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al

Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente- le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

### **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

#### Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

#### Adsorbitore a carboni attivi:

- La sostituzione del carbone attivo (che dovrà essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti e deve avvenire almeno 2 volte all'anno.
- **Entro il 31 marzo 2018** il dispositivo di by-pass posto a monte del letto catalitico (E40), deve essere dotato di **registrazione dello stato di funzionamento on-off**.

**L'emissione n. 40** deve essere dotata di un sistema di controllo automatico della concentrazione dell'ossido di etilene e della portata volumetrica. La misura in continuo della portata può essere omessa nel caso che il Flusso di massa venga calcolato impiegando il valore massimo di portata autorizzato, oppure qualora il valore limite sia espresso in Concentrazione media oraria.

- **A partire dal 31 marzo 2017** deve essere sottoposta a verifica **almeno trimestrale**, la **Portata** della emissione E40 mediante misurazione discontinua con metodo UNI EN 16911 e successivo confronto con il valore rilevato dal sistema di misura in continuo installato a camino; la differenza tra le due rilevazioni non deve essere superiore al 10% del valore ottenuto con il metodo di riferimento.

La rilevazione della concentrazione di ossido di etilene deve essere effettuata con campionamento diretto al camino ed analisi con metodo gas-cromatografico con idoneo rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID) o fotoionizzazione (PID) o termoconducibilità.

La linea di collegamento dal punto di prelievo allo strumento di analisi deve essere di idoneo materiale non reattivo con i gas della corrente gassosa. Il sistema di campionamento deve essere progettato in modo da evitare fenomeni di condensa o deterioramento del campione gassoso prima del suo arrivo all'analizzatore e deve essere gestito in modo che l'intera linea di campionamento, prima di ogni analisi, sia ripulita dai residui di gas del campionamento precedente.

La linea di campionamento, il sistema di analisi ed il misuratore di portata dovranno essere validati da ARPAE SEZIONE DI MODENA, ogni variazione alla configurazione validata del sistema dovrà essere segnalata alle autorità competenti (ARPAE-SAC di Modena e Distretto Area Nord-Carpi).

Il sistema di campionamento ed analisi dell'ossido di etilene deve essere in grado di determinarne la concentrazione in emissione ad intervalli di tempo non superiori a 10 minuti (almeno 6 analisi ogni ora); la concentrazione deve essere riferita alle condizioni termodinamiche standard (0°C e 0,1013 MPa). In caso di concentrazioni misurate inferiori al limite di rilevabilità del sistema, i calcoli del flusso di massa dovranno essere eseguiti utilizzando il limite di rilevabilità stesso.

Ad ogni misura di concentrazione viene associato un valore di portata (espressa in Nmc/h o mc/sec a 0°C e 0,1013 MPa) per il calcolo del flusso di massa (massa/tempo). Il flusso di massa orario a cui riferire il limite è la media oraria mobile dei singoli valori ottenuti dal prodotto delle concentrazioni e relative portate volumetriche. Nel caso di valore limite espresso in Concentrazione media oraria, si deve far riferimento alla media mobile dei valori di concentrazione rilevati.

#### Modalità di calcolo delle concentrazioni medie orarie mobili dell'Ossido di Etilene:

- la corretta conversione dei dati di Ossido di Etilene, da ppm a mg/Nmc, deve essere effettuata con l'applicazione di un fattore di conversione pari a 2;
- in caso di concentrazione misurata inferiore al limite di rilevabilità del sistema, il calcolo della concentrazione media oraria mobile deve essere effettuato utilizzando un valore pari al limite di rilevabilità della tecnica analitica;
- il calcolo della media oraria mobile deve essere effettuato considerando sia l'ultimo rilevamento sia i rilevamenti effettuati nei 60 minuti precedenti.

L'azienda verificherà il corretto funzionamento delle apparecchiature di misura (analizzatore) e procederà periodicamente alla calibrazione delle stesse e alla verifica della tenuta della linea di campionamento. Qualora espressamente richiesto da ARPAE, l'azienda effettuerà tali verifiche di concerto e con la supervisione di ARPAE SEZIONE DI MODENA, secondo le modalità con questi concordate. Il corretto funzionamento delle apparecchiature di misura e la calibrazione delle stesse dovrà essere verificato con periodicità minima settimanale, per almeno un anno al termine della quale, se la ditta lo ritiene opportuno, può richiedere di poter distanziare maggiormente le verifiche di calibrazione, previa presentazione di una relazione riepilogativa dei dati misurati e relativa approvazione da parte di ARPAE.

Con riferimento al sistema di controllo automatico della concentrazione di ossido di etilene della emissione E40, a partire dal **31 marzo 2017**, l'intera linea costituita da sonda di prelievo-linea di trasferimento-strumento di misura, deve essere sottoposta a verifica **almeno trimestrale della calibrazione**.

Il sistema di monitoraggio deve prevedere l'introduzione di aria di ZERO (esente da inquinanti) e di gas di calibrazione sia direttamente all'analizzatore (calibrazione dell'analizzatore) sia all'estremità della sonda di prelievo (verifica del sistema sonda-linea di prelievo-analizzatore) per la verifica di eventuali disfunzioni o anomalie nella linea di campionamento. Il gestore deve perciò avere sempre disponibili bombole di gas certificati con garanzia di validità (ovvero non scadute) presso l'impianto, a concentrazione paragonabili ai valori limite da verificare.

L'azienda dovrà conservare per almeno un anno i tracciati di registrazione e i tabulati dei dati di emissione (flussi di massa orari), datati e controfirmati da un responsabile aziendale.

ARPAE-SEZIONE DI MODENA potrà avvalersi, per l'esecuzione dei controlli delle emissioni di propria competenza, dalla suddetta strumentazione aziendale, previa adeguata taratura. In tale evenienza un rappresentante della direzione aziendale dovrà essere espressamente invitato a presenziare alle operazioni di calibrazione e di misura.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie, e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari.

### **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie**

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE-S.A.C. di Modena e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

### **Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera**

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

#### **Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione**

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

#### Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

## METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

<b>Parametro/Inquinante</b>	<b>Metodi indicati</b>
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Composti organici volatili (COV):	UNI CEN/TS 13649:2015 (determinazione dei singoli composti con desorbimento termico o chimico)
Ossidi di Zolfo espressi come SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ftalati	OSHA 104 (in fase gas: campionamento su fiala tenax ed analisi GC) UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 5020 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC)
Sostanze alcaline	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)
Acido cloridrico e composti inorganici del cloro (HCl)	UNI EN 1911:2010 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181:2015

### Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- annuale per le emissioni n. 21 (solo SOV e ftalati nel caso di utilizzo dei materiali di cui al D.M. 02.12.1980), 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 48 e 49;

- continua per i parametri di emissione (portata e concentrazione di ossido di etilene) relativamente alla emissione n. 40; le operazioni di calibrazione dei sistemi di analisi in continuo devono essere effettuate di concerto e con la supervisione di ARPAE Sezione di Modena e del Servizio di Igiene Pubblica.

La registrazione grafica dei valori risultanti dall'analisi in continuo deve essere debitamente datata e controfirmata dal responsabile dell'impianto e dovrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo.

Per l'emissione n. 40, nel primo anno di esercizio del nuovo impianto di sterilizzazione devono essere eseguite analisi manuali di verifica della concentrazione di ossido di etilene a monte e a valle dell'impianto di abbattimento con periodicità almeno quadrimestrale.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito “Registro degli autocontrolli” con pagine numerate, bollate da ARPAE–Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell’impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell’impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE-Sezione di Modena - entro 24 ore dall’accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall’articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

---

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell’evoluzione dello stato di qualità dell’aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all’aggiornamento dell’autorizzazione.

La Responsabile della Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

## Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta SORIN GROUP ITALIA SRL (Imp. Strada Statale 12 Nord n. 86) MIRANDOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

### A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta SORIN GROUP ITALIA SRL, nell'impianto in comune di Mirandola (MO), Via Strada Statale 12 Nord n. 86, svolge attività di produzione dispositivi medico chirurgici.

Così come è descritto nella valutazione d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attività ovvero
  - **edificio produttivo posto a ridosso della palazzina uffici** con n. 7 unità di trattamento aria (UTA), per assicurare i ricambi aria ambiente delle camere bianche dedicate all'assemblaggio e stampaggio; e n. 6 gruppi frigo (denominati chiller) per la climatizzazione dei locali;
  - **edificio Ricerca e sviluppo R&D** dove sono presenti diversi camini di espulsione;
  - **edificio impianto di sterilizzazione;**
  - **sorgenti posizionate nell'ambiente esterno del fabbricato** con n. 1 chiller per il raffreddamento posizionati a terra del lato sud del fabbricato, n. 2 UTA, posizionati a terra sul lato sud del fabbricato, e n. 1

impianto di abbattimento ETO, posizionato a terra sul lato est del fabbricato, costituito da gruppo ventilatore/motore, n. 2 pompe e n. 1 camino di espulsione in atmosfera;

- **sorgenti posizionate nell'ambiente interno del fabbricato e/o in vani tecnologici**, con n. 2 generatori di vapore in vano tecnico, e con Attrezzature e impianti tecnologici per la movimentazione automatica dei materiali da sterilizzare/sterilizzati, che in relazione le caratteristiche acustiche delle pareti del fabbricato sono state considerate come sorgenti sonore poco significative;

- **nuovo reparto produttivo "Dipping" (per la produzione di cannule in PVC per cardiocirurgia)** con l'inserimento di nuove attrezzature e una nuova emissione E48;

- **variazione del lay-out produttivo legato alla camera bianca dell'area cardioplegia** con l'inserimento di nuovi impianti (n.4 banchi per assemblaggio manuale delle cannule, n.2 banchi collaudo cannule, n.1 banco tampografia cannule, n.1 linea coating, n. 1 linea di verniciatura) e una nuova emissione E49; Il filtro dell'emissione E49 sarà costituito da un container scarrabile posizionato in area cortiliva.

- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (2:00-06:00);
- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe V "Aree prevalentemente industriali", con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA e notturno pari a 60 dBA;
- i ricettori più significativi individuati
  - R1 abitazione a circa 200 metri dal confine dell'unità produttiva, lato est
  - R2 abitazione a circa 100 metri dal confine dell'unità produttiva, lato sudentrambi si collocano in classe III "Aree di tipo misto", con valore limite di immissione diurno pari a 60 dBA e notturno pari a 50dBA;
- i livelli sonori misurati/stimati assicurano il rispetto dei valori limite di zona (diurno e notturno) presso le postazioni individuate sia al confine aziendale che in prossimità dei ricettori R1 ed R2;
- il valore limite differenziale, diurno e notturno, nei confronti dell'ambiente abitativo circostante, risulta rispettato.

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta SORIN GROUP ITALIA SRL in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Nord Carpi, prot. n. 273 del 08/01/2018 e prot. n. 7511 del 12/4/2018;

Il Comune di Mirandola, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 22442 del 15/11/2017, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

**Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Mirandola, via SS 12 Nord n. 86, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta SORIN GROUP ITALIA SRL, secondo la configurazione descritta nella valutazione

previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 3) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;
- 4) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

La Responsabile della Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**